

esempio schema convenzione

CONVENZIONE PER LA GESTIONE DELLE ZONE DI RIPOPOLAMENTO E CATTURA DENOMINATE ENTRO IL PERIMETRO DELL'ATC

L'anno, addì ... del mese di presso la Residenza Provinciale,

tra

..... nato a il, domiciliato per la carica in il quale dichiara di intervenire nel presente atto in rappresentanza e per conto dell'Amministrazione provinciale di, nella sua qualità di dirigente del Servizio in base alla legittimazione conferitaLe dall'art. 107, co.3, lett.c) del D.Lgs. 18/8/2000 n..267 nonché dall'articolodello Statuto della Provincia died in esecuzione al proprio atto

E

.....nato a il, domiciliato il quale dichiara di intervenire e stipulare il presente atto nella Sua veste di Presidente del Consiglio Direttivo dell'Ambito Territoriale di Caccia (ATC) denominato con sede in, CF o PIVA,

Oggetto dell'incarico

Premesso che:

la Provincia, ai sensi e per gli effetti dell'art.23 della L.R.8/1994 e succ.mod., affida la gestione delle zone di ripopolamento e cattura (ZRC) all'Ambito territoriale di Caccia (ATC) al cui interno insiste l'ambito protetto;

estremi degli atti di istituzione o rinnovo ZRC

si ritiene pertanto opportuno affidare la gestione delle predette ZRC all'ATC.....;

con il presente atto

si affida, *ai sensi dell'art.23 co.1 della L.R.n.8/94 e succ.modific.*, all'ATC....., tramite la regolamentazione espressa coi seguenti articoli, l'attività gestionale delle Zone di ripopolamento e cattura, per il seguito definite Zone:

.....
La gestione delle Zone dovrà essere finalizzata all'ottimizzazione degli aspetti di produttività, come determinati all'art.19, co.2., L.R.8/94 e succ. modific.; alla migliore composizione degli interessi agricoli con gli interessi di tutela e protezione della fauna selvatica.

Art. 1 - Piano Tecnico Pluriennale di Gestione

La Provincia, conformemente alle prescrizioni contenute nel Piano Tecnico Pluriennale di Gestione (PTPG), che verrà consegnato all'ATC contestualmente alla stipula della presente convenzione, affida la gestione delle Zone all'ATC, per il seguito definito ATC.

All'attuazione del PTPG provvede l'ATC con la propria programmazione annuale.

Art. 2 – Durata della convenzione

La durata della presente convenzione è determinata in anni, dalla data di sottoscrizione del presente atto fino al e precisamente:

1° anno – dalla data di sottoscrizione del presente atto al 31/01/....

2° anno – dall'1/2/.... al 31/1/....

3° anno – dall'1/2/.... al 31/1/....

4° anno – dall'1/2/.... al 31/1/....

In caso di revoca anticipata delle Zone, decadono gli effetti della presente convenzione.

In caso di modifica di superficie delle Zone sono confermati gli effetti della presente convenzione che si applicano facendo riferimento al nuovo ettaggio.

La presente convenzione può essere modificata solo previo consenso delle parti.

Il mancato assolvimento degli obblighi previsti nel PTPG ovvero in caso di recesso dalla presente convenzione da parte dell'incaricato, incomberà sull'ATC una penale consistente nella mancata destinazione, durante la stagione successiva, del catturato prodotto nella Zona, per immissioni integrative nei territori di competenza del medesimo ATC.

Art. 3 – Commissione tecnica di gestione

E' facoltà dell'ATC di istituire una commissione tecnica di gestione avente l'incarico di coordinare e sovrintendere al corretto svolgimento delle attività gestionali.

Non possono far parte di detta Commissione coloro che siano incorsi, nei precedenti cinque anni, nelle sanzioni di cui all'art.30 della L.R.8/94 e alle lettere a), d), e), f), g), del comma 1 dell'art.31 L.157/92.

Art. 4 – Tabellamento

L'ATC si impegna a provvedere con proprio personale alla messa in opera, manutenzione e/o eventuale rimozione, in caso di tabelle non più a norma o in caso di revoca o mancato rinnovo delle Zone, delle tabelle perimetrali, secondo le modalità previste dall'art.24 della L.R.n.8/94 e succ.mod..

Il tabellamento della Zona dovrà essere effettuato mediante l'applicazione delle tabelle esclusivamente su pali, anche preesistenti, e quindi con assoluto divieto di danneggiare, mediante apposizione di chiodi o altro, o con il semplice passaggio, la vegetazione arborea ed arbustiva presente.

Art. 5 – Vigilanza

La vigilanza all'interno delle Zone è assicurata, regolare e costante, dalla Provincia.

A tal fine, la Provincia si avvale di personale d'istituto e/o delle Guardie Giurate volontarie, che coordina ai sensi dell'art.27, co. 7, della L.n.157/92 e dell'art.58 e 59 della L.R.n.8/94 e succ.modif..

E' facoltà della Provincia promuovere incontri con il Presidente dell'ATC ovvero con la Commissione tecnica di gestione, se istituita e delegata al riguardo, onde definire, stante le risorse disponibili, le priorità degli interventi.

Art. 6 – Ricognizione delle risorse ambientali

Sulla base del PTPG, l'ATC esegue le attività di rilevamento delle caratteristiche ambientali (catasto ambientale) delle Zone affidate in gestione, al fine di presentare in Provincia, sei mesi prima della data di scadenza della presente convenzione, una relazione tecnica dalla quale risultino i mutamenti verificatisi nel tempo. Tale relazione deve specificare e contenere: modalità e tempi di rilevamento, aggiornamento della cartografia 1:10.000 riportante le diverse tipologie ambientali.

Art. 7 – Ricognizione delle risorse faunistiche

Sulla base del PTPG, l'ATC svolge annualmente le attività di rilevamento della consistenza faunistica delle specie previste in produzione o oggetto di piani di controllo, mediante l'applicazione delle metodologie previste nel PFVP e/o in manuali e documenti tecnici.

Tali attività dovranno essere illustrate in una relazione tecnica contenente metodologie, tempi, risultati e proposte di prelievo, da consegnarsi alla Provincia entro il 20 ottobre di ogni anno.

Art. 8 – Miglioramenti ambientali

La Provincia, entro il mese di marzo di ogni anno, comunica all'ATC la somma destinata ad interventi di miglioramento ambientale, fatta salva la disponibilità delle risorse finanziarie erogate dalla Regione e dello stanziamento della somma nel Bilancio di Previsione provinciale.

La tipologia degli interventi di miglioramento ambientali che possono essere realizzati sono specificati nel Piano tecnico pluriennale di gestione.

E' compito dell'ATC promuovere e mantenere i necessari contatti e accordi con i proprietari e/o conduttori dei fondi interessati al fine di poter realizzare gli interventi previsti alle lettere precedenti o altri interventi di interesse locale atti ad ottimizzare la produzione delle specie faunistiche previste, dando priorità, in caso di risorse insufficienti, agli interventi che comportano la creazione, mantenimento o sviluppo di strutture fisse (siepi, soprassuoli forestali, ecc.) piuttosto che a durata limitata (coltivazioni a perdere, alimentazione di soccorso, ecc.).

Annualmente l'ATC presenta alla Provincia una dettagliata rendicontazione degli interventi realizzati e delle spese sostenute e rimborsate ai proprietari o conduttori dei fondi.

La Provincia, sulla base di detta rendicontazione provvederà a rifondere all'ATC la somma anticipata.

La rendicontazione dovrà specificare: il nominativo e le generalità del proprietario o conduttore del fondo che ha realizzato l'intervento, il tipo e le modalità di realizzazione dell'intervento effettuato, la somma riconosciuta. Alla stessa rendicontazione dovrà essere allegata apposita cartografia (1:10.000) dove riportare le strutture o gli interventi realizzati.

Per quanto concerne l'entità della somma da riconoscere per l'effettuazione degli interventi di cui sopra, essa, di norma, dovrà essere conforme a quanto stabilito dall'apposita delibera regionale che detta criteri per la concessione di contributi di valorizzazione ambientale negli Ambiti territoriali di caccia.

Art. 9 – Prevenzione danni alle colture agricole

L'ATC provvede con proprio personale alla realizzazione delle operazioni di prevenzione dei danni arrecati dalla fauna selvatica alle attività agro-silvicolture, in sintonia con le vigenti disposizioni regionali in materia e sulla base del piano concordato con la Provincia in funzione di un ordine di priorità stabilito in base ai danni accertati nella Zona negli anni precedenti.

A tal fine la Provincia mette a disposizione dell'ATC il materiale di prevenzione cui dispone e/o acquistato sulla base del piano concordato.

Il materiale che la Provincia concede all'ATC per l'attività di prevenzione resta di proprietà della Provincia. Peraltro l'ATC dovrà aver la massima cura nella manutenzione dello stesso.

Nel mettere in atto le misure della prevenzione che si ritengono maggiormente confacenti alla situazione, è obbligo dell'ATC fornire al proprietario o conduttore del fondo le più ampie informazioni ed avvertenze sulle modalità di installazione e d'uso del materiale in dotazione.

Art.10 – Indennizzo danni alle colture agricole

L'indennizzo dei danni arrecati da specie di fauna selvatica alle attività agro-silvicolture resta di diretta competenza della Provincia, secondo quanto stabilito all'art.17, co.1, lett.d) L.R. 8/94 e succ. modif.

Art. 11 – Immissioni di fauna selvatica

L'ATC si impegna a effettuare annualmente nella Zona le immissioni di selvaggina prevista in produzione secondo le modalità, i tempi e le quantità concordate preventivamente con la Provincia sulla base dei Programmi e Piani tecnici approvati.

Art. 12 – Catture di fauna selvatica per il ripopolamento e destinazione del catturato

Entro il 20 ottobre di ogni anno l'ATC propone alla Provincia, per l'approvazione, il programma annuale delle catture, corredato della descrizione delle metodologie previste, dei tempi e di ogni altro elemento utile alla valutazione degli aspetti tecnici interessati.

La Provincia potrà concordare una percentuale sul catturato, comunque non superiore al 30%, per specifiche esigenze di riequilibrio faunistico nelle istituite o istituende zone di ripopolamento.

In nessun caso sarà consentito all'ATC vendere o cedere tutto o parte del proprio contingente di selvaggina ad altri enti o soggetti.

La Provincia si impegna a prestare, nei limiti delle disponibilità, i materiali necessari allo svolgimento delle operazioni di cattura.

Le catture devono essere eseguite nel rispetto degli adempimenti previsti dalla normativa vigente.

Secondo quanto previsto dall'art.26 della L.R.n.8/94 e succ.modif., l'ATC avrà cura di far eseguire sulla fauna eventualmente immessa o catturata i controlli sanitari di spettanza degli Istituti di Zooprofilassi e dell'ASL competente per territorio nonché a fornire, al termine delle operazioni di immissione e cattura, copia dei referti alla Provincia.

L'ATC redige e consegna, entro 30 giorni dal termine delle catture, una rendicontazione delle operazioni svolte nella Zona.

Art.13 – Consuntivo dell'attività svolta

Entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento, per tutta la durata della presente convenzione, l'ATC presenta alla Provincia una relazione nella quale indica le attività svolte, lo stato di avanzamento della realizzazione del PTPG; evidenzia altresì le criticità rilevate durante la gestione.

Tale relazione, unitamente alla rendicontazione degli interventi di miglioramento ambientale di cui al precedente art.8 e della rendicontazione inerente le operazioni svolte ed i risultati delle catture di cui al precedente art.12, sarà oggetto di verifica da parte della Provincia per valutare l'efficacia e l'efficienza del lavoro svolto.

Art. 14 - Norme finanziarie

Fatta salva la disponibilità finanziaria messa a disposizione dalla Regione e lo stanziamento della somma nel Bilancio di Previsione provinciale, la Provincia per il corretto assolvimento degli obblighi previsti dalla presente convenzione, si impegna a riconoscere annualmente all'ATC la somma di Euro 2,50 (due/cinquanta) ad ettaro per la superficie complessiva della Zona.

Qualora le disponibilità finanziarie fossero insufficienti a coprire la spesa ad ettaro, la Provincia, entro il mese di marzo, rende informazione all'ATC. In mancanza di comunicazione alcuna si intende confermato l'importo di € 2,50 ad ettaro. Per il primo anno di convenzione, definito al precedente art.2, co.1, la somma da riconoscere all'ATC è calcolata facendo riferimento all'effettivo periodo di gestione, sulla base della data di stipula della convenzione (*Euro 2,50 x ettaro di superficie della zona*)/12 x *periodo d'effettiva gestione*). Il pagamento avverrà in un'unica soluzione nei 120 giorni successivi alla consegna della relazione consuntiva di cui al precedente art.13.

La Provincia, previa presentazione di dettagliata rendicontazione, fermo restando la comunicazione della disponibilità finanziaria annuale, di cui al precedente art. 8, si impegna al pagamento delle spese sostenute dall'ATC per interventi di miglioramento ambientale. Il pagamento avverrà in un'unica soluzione nei 120 giorni successivi alla consegna della prevista rendicontazione.

Le spese contrattuali e di registrazione della presente convenzione sono a carico dell'ATC.

L'ATC dichiara di non trovarsi, per l'espletamento dell'incarico affidatogli, in alcuna condizione di incompatibilità con quanto previsto dalle leggi vigenti e contrattuali.

Art. 15 – Facoltà di recesso

E' riconosciuta all'ATC la facoltà di recesso dalla presente convenzione nel caso in cui non ritenga congruo, senza bisogno di rendere ulteriore motivazione, il minor importo del corrispettivo per ettaro comunicatogli dalla Provincia, ai sensi del precedente art. 14, co.1, qualora le disponibilità finanziarie fossero insufficienti a coprire la spesa di € 2,50 ad ettaro.

Nel caso di recesso da parte dell'ATC, da notificare tempestivamente alla Provincia con nota R/R, quest'ultima si impegna a rimborsare all'ATC la spesa di registrazione da calcolare per il periodo che intercorre dalla notifica di recesso alla scadenza della convenzione.

Art. 16 – Responsabilità civile

Il personale impiegato dal Coordinamento Provinciale degli AA.TT.CC. nello svolgimento delle attività, oggetto della presente convenzione, è coperto da assicurazione contro infortuni e malattie professionali e da rischi di responsabilità civile verso terzi, secondo le norme di legge.

Il Coordinamento Provinciale degli AA.TT.CC. esonera e tiene indenne la Provincia da obblighi e responsabilità che, a qualsiasi titolo, possano derivare ad Essa nei confronti di terzi dall'esecuzione dell'incarico.

Art. 17 – Domicilio legale

Le parti eleggono domicilio legale presso l'Amministrazione Provinciale di
Qualsiasi controversia e questione che dovesse insorgere fra le parti in ordine all'esecuzione dei patti stipulati con le condizioni d'appalto di cui sopra, dovrà essere preliminarmente esaminata in via amministrativa e, qualora non risolta, sarà differita alla giurisdizione competente al foro di

RIEPILOGO DOCUMENTAZIONI A CURA DELL'ATC E SCADENZE rifer.